

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
RAGUSA E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA IN
MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Ai sensi dell'art. 6 legge di conversione n. 10 novembre 2014 n. 162


Il giorno 20 del mese di maggio dell'anno 2020 presso la Procura della Repubblica di Ragusa sono presenti il Procuratore Capo dott. Fabio D'Anna e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, avv. Emanuela Tumino, per stipulare il protocollo che segue:

visti provvedimenti normativi ed amministrativi adottati dalle competenti autorità per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 che detta, tra l'altro nuove disposizioni in materia di giustizia per contenere gli effetti negativi della emergenza sanitaria sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

visti i provvedimenti organizzativi adottati dai capi degli uffici giudiziari di Ragusa che prevedono misure volte a contenere l'accesso del pubblico (avvocati, personale dipendente, forze dell'ordine e privati) nei limiti dell'assoluta necessità ed urgenza;

vista la normativa sul distanziamento sociale imposta, anche nell'esercizio della professione forense, al fine di contenere il contagio da Covid -19;

vista la particolare rilevanza delle questioni concernenti i rapporti familiari, in tutti quei casi in cui le parti private vogliono ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ai sensi dell'art. 6 della legge di conversione n. 162 del 10 novembre 2014;

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a stylized, cursive name, and below it are the initials 'E.G.'.


ritenuto che nei casi indicati è possibile prevedere modalità operative che consentano di portare avanti e perfezionare le procedure di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 DL 132/14 convertito nella L. 162/14 in deroga temporanea all'ordinaria procedura e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica

QUANTO SOPRA PREMESSO

La Procura della Repubblica di Ragusa e l'Ordine degli Avvocati di Ragusa convengono quanto segue:

1. gli accordi di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 della legge di convocazione n. 162 del 10 novembre 2014, fino a quando non cesserà la situazione di emergenziale in corso, dovranno essere trasmesse dal legale delle parti a ciò delegato, **in formato pdf (in un file unico)**, unitamente a tutta la documentazione indicata nelle linee guida della Procura della Repubblica, alla segreteria civile della Procura al seguente indirizzo pec di posta elettronica : civile.procura.ragusa@giustiziacert.it;

In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica, quando non ravvisa irregolarità, trasmette via PEC ad entrambi gli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del successivo articolo 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza e trasmette il provvedimento di autorizzazione via PEC ad entrambi gli avvocati. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica lo trasmette via PEC, entro cinque giorni, al



Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

2. L'accordo deve contenere le sottoscrizioni delle parti autenticate dagli avvocati anche nelle forme telematiche previste dall'art. 83 D.L. n.18/2020, come modificato dalla legge di conversione del 24.4.2020 n.27.


3. Il pubblico Ministero provvederà a rilasciare, in presenza delle condizioni di legge, il decreto di "autorizzazione" o "nulla osta" che verrà inoltrato dalla Segreteria civile della procura all'indirizzo PEC indicato dai difensori per i successivi adempimenti, con attestazione del funzionario responsabile di conformità all'originale

L'originale cartaceo del decreto del P.M. resterà custodito presso la Segreteria civile di questa procura della Repubblica .

4. La fase della convenzione precedente alla stipula dell'accordo, che prevede l'incontro tra le parti e i loro legali per l'espletamento del necessario tentativo di conciliare e per fornire alle parti le informazioni circa la possibilità di esperire la mediazione familiare e della importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori, potrà avere luogo nel rispetto delle misure del distanziamento sociale, oggi in vigore, ed eventualmente, ove ritenuto necessario per ragioni sanitarie, potrà svolgersi anche con collegamento da remoto, in videoconferenza, su piattaforma che verrà scelta di comune accordo tra le parti interessate ed indicata nella convenzione.

5. L'apposizione delle sottoscrizioni delle parti all'accordo di negoziazione e le relative autenticazioni dovrà avvenire contestualmente dinnanzi ai rispettivi difensori.

6. A tal fine, gli Avvocati delle parti potranno ricevere, ciascuno nel proprio studio, sempre in modalità protetta, il proprio cliente e con questi avviare il collegamento da remoto con le controparti. In tale assetto di riunione gli Avvocati, dopo avere assolto a

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'Eg'.

tutti gli obblighi di legge ed esperito il dovuto tentativo di conciliazione, daranno lettura degli accordi da assumersi e il documento approvato verrà firmato sempre mantenendo la presenza in videoconferenza e dinanzi difensori- prima da una parte e dal proprio difensore che lo invierà immediatamente all'altra in formato pdf. La parte ricevuto il documento lo firmerà a sua volta e lo restituirà sempre in formato pdf alla controparte.


7. Il documento così formato verrà inviato presso la Procura per il prosieguo della procedura.

8. La segreteria civile della Procura provvederà a stampare l'accordo e la documentazione allegata e a formare il fascicolo mediante annotazione nel registro delle negoziazioni assistite, da trasmettere al P.M. per le relative valutazioni.

9. Il decreto del P.M. verrà scansionato e trasmesso all'indirizzo pec del difensore delegato con l'attestazione di conformità all'originale da parte del funzionario responsabile.

Il Procuratore della Repubblica di Ragusa

Dr. Fabio D'Anna



La Presidente del Coa di Ragusa

Avv. Emanuela Tumino

